

DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2015
497/2015/R/EEL

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI AI PRODUTTORI CIP 6 DALL'APPLICAZIONE DELL'EMISSION TRADING SYSTEM, A DECORRERE DALL'ANNO 2016

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 23 aprile 2009, n. 2009/29/CE (di seguito: direttiva 2009/29/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06;
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 27 luglio 2012, n. 20/12, contenente l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti (di seguito: deliberazione 20/12);
- la deliberazione del Comitato 20 settembre 2012, n. 22/12, contenente le modifiche apportate agli allegati della deliberazione n. 20/12;

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 luglio 2013, 307/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 482/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 535/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 535/2014/R/eel);
- il Rapporto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) recante “EU ETS: Rapporto sulle aste di quote europee di emissione – II trimestre 2015” (di seguito: Rapporto del GSE);
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l’altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito: lettera del 20 novembre 2007);
- il parere n. 4390/2007, rilasciato dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato, in data 27 maggio 2008 (di seguito: parere 4390/2007).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2003/87/CE, al fine di promuovere la riduzione di emissioni di gas serra secondo criteri di efficienza economica, ha istituito un meccanismo di tipo “*cap & trade*”, operativo dal 2005. L’applicazione della direttiva 2003/87/CE, come successivamente modificata e integrata (con particolare riferimento alla direttiva 2009/29/CE) comporta l’insorgere di oneri aggiuntivi in capo ai produttori di energia elettrica per i quali la direttiva medesima trova applicazione, ivi inclusi i produttori ammessi a beneficiare del provvedimento Cip 6/92;
- il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- al riguardo, con lettera del 20 novembre 2007, l’Autorità aveva richiesto al Consiglio di Stato un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti (tra l’altro) dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, se:
 - a) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 si applica anche per riconoscere gli oneri derivanti dall’applicazione di una normativa comunitaria quale la direttiva 2003/87/CE;

- b) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 si applica limitatamente ai primi otto anni di esercizio durante i quali viene riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 al fine di coprire i maggiori costi di investimento ovvero se sia legittimo estendere il riconoscimento dei maggiori costi all'intera durata delle convenzioni di cessione destinata;
- il Consiglio di Stato, con parere 4390/2007, ha ritenuto opportuno che l'Autorità provveda al riconoscimento, per l'intera durata delle convenzioni di cessione destinata Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, secondo criteri idonei ad incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 77/08, ha definito i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92, per i primi due periodi di assegnazione (2005 – 2007 e 2008 – 2012);
- con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti ai produttori dall'applicazione dell'*emission trading system* per i primi 3 anni del terzo periodo di assegnazione (2013 – 2015), limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del medesimo provvedimento Cip 6/92;
- i criteri di cui alle sopra richiamate deliberazioni consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall'Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento (cioè quelle non già assegnate a titolo gratuito) e sono stati individuati con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali;
- l'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare siano suddivise in due parti:
 - a) quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*). Tali quote, per anno solare, sono pari al minimo tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno solare e il numero massimo di titoli CER ed ERU al fine di adempiere all'obbligo di cui alla direttiva 2003/87/CE;
 - b) quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA (*European Union Allowance*). Tali quote, per anno solare, sono pari alla differenza tra le quote di

- emissione complessivamente ammesse per il medesimo anno solare e le quote remunerate sulla base dei prezzi titoli CER ed ERU;
- l'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione 307/2013/R/eel ha previsto che:
 - a) alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU venga riconosciuto un valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri;
 - b) alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA venga riconosciuto un valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri;
 - l'articolo 4, comma 4.4, della deliberazione 307/2013/R/eel prevede che i mercati e i prodotti di riferimento siano individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
 - l'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 307/2013/R/eel ha individuato come mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} per l'anno 2013:
 - EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2013;
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2013;
 - l'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione 307/2013/R/eel ha individuato come mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} per l'anno 2013:
 - EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
 - con le deliberazioni 482/2013/R/eel e 535/2014/R/eel, l'Autorità ha confermato, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, la scelta dei mercati e prodotti di riferimento già effettuata, per l'anno 2013, dalla deliberazione 307/2013/R/eel;
 - con la deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità, ha ritenuto opportuno limitare il periodo di validità dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system* ai soli primi tre anni (2013-2015) del terzo periodo di assegnazione, poiché le evoluzioni allora attese, a livello europeo, dell'*emission trading system* rendevano sconsigliabile definire interventi a lungo termine; peraltro, nella parte motiva della deliberazione 307/2013/R/eel, l'Autorità aveva già ritenuto di poter confermare i medesimi criteri anche per gli anni successivi qualora non

dovessero registrarsi variazioni significative in merito all'applicazione dell'*emission trading system*;

- come si desume dal Rapporto del GSE, non sono finora emersi elementi innovativi, in merito alla struttura dell'*emission trading system*, tali da rendere necessaria la modifica dei criteri per il riconoscimento degli oneri di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel;
- nel corso dell'anno 2015 non sono stati riscontrati elementi sufficienti per definire mercati e prodotti di riferimento per il calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} diversi da quelli già individuati per l'anno 2015 e richiamati nei precedenti alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- continuare a riconoscere i maggiori oneri derivanti, ai produttori Cip 6, dagli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE per il terzo periodo di assegnazione, dando quindi applicazione al Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali (in analogia con quanto già fatto con la deliberazione ARG/elt 77/08 e la deliberazione 307/2013/R/eel);
- non essendo emersi elementi innovativi, estendere anche agli anni successivi al 2015 afferenti al terzo periodo di assegnazione (cioè fino al 2020), i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'*emission trading system* già definiti dalla deliberazione 307/2013/R/eel;
- prevedere che i sopra richiamati criteri possano essere aggiornati in caso di nuove disposizioni normative che ne rendano necessaria la revisione;
- individuare, per l'anno 2016, i medesimi mercati e prodotti di riferimento per il calcolo dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} già individuati per gli anni precedenti (2013-2015) ai fini dell'applicazione della deliberazione 307/2013/R/eel

DELIBERA

1. i criteri di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel, per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, sono estesi anche agli anni successivi al 2015 e fino al 2020;
2. i criteri di cui al punto 1. possono essere aggiornati in caso di nuove disposizioni normative che ne rendano necessaria la revisione;
3. ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alla deliberazione 307/2013/R/eel, con riferimento all'anno 2016:
 - i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} sono:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2016;

- b) ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2016;
- i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:
 - a) EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - b) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - c) EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - d) ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - e) ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- 4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni